



CITTA' DI
ARIANO IRPINO

BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020

Allegato **F** alla deliberazione di Consiglio Comunale n° 16 del 21-04-2018

**Nota integrativa contenente agli elementi previsti
dal principio contabile applicato della
programmazione**



CITTA' DI
ARIANO IRPINO

Provincia di Avellino

BILANCIO 2018/2020

NOTA INTEGRATIVA



BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 – NOTA INTEGRATIVA

Premessa

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (*allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011*) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal Decreto Legislativo n° 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. *nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;*
2. *previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;*
3. *diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio: quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;*
4. *nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV).*
5. *previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;*
6. *nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.*

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato: <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNMEI/ARCONET/>

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la “*nota integrativa*”, un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione di cui alla lettera, presenta almeno i seguenti contenuti:

1. *i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo.*
2. *L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'Ente.*
3. *L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;*
4. *L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.*
5. *Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;*
6. *L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;*
7. *Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.*



BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 – NOTA INTEGRATIVA



Si evidenzia:

- 1) un ulteriore riduzione, rispetto al 2017, del Fondo di Solidarietà comunale per € 38.322,00.
- 2) Rispetto al 2017 non è stato previsto lo stanziamento ce di € 309.686,00 di entrata *una tantum* per arretrati da Quota ristoro che IrpiniAmbiente S.p.A
- 3) Una riduzione dello stanziamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) che diminuisce di € 293.174,83 rispetto al 2017.
- 4) Tale voce ha un andamento dipendente matematicamente dalla media incassi su alcuni voci di entrata dell'ultimo quinquennio e pertanto alquanto altalenante e dovrebbe ulteriormente crescere per legge (*nel 2018 si stanziava il 75 % di quanto calcolato, per arrivare al 2021 in cui, anche a parità di media incassato, tale percentuale arriverà al 100 %*).
- 5) Il bilancio prevede su uno stanziamento di € 800.000,00 di recupero evasione..
- 6) È stato previsto il contributo erogato dal Ministero dell'Interno per l'accoglienza migranti per € 48.000,00.
- 7) Una spesa consolidata per aumento contrattuale al personale per € 136.906,00, senza alcuna contribuzione statale.
- 8) Tutte le voci in entrata sono in decremento rispetto al 2017, con una sostanziale immutabilità e/o crescita della spesa.
- 9) Tutte le voci di entrata presentano problemi di incasso (*in modo particolare TARI, recupero evasione, canone depurazione e fognatura, canone concessione gas metano*) che riverseranno i loro effetti sugli equilibri finanziari di competenza dell'Ente.
- 10) E' necessario segnalare a) la bassa copertura del servizio trasporto scolastico pari al 10,94 % B) le somme corrisposte alla partecipata totalitaria del servizio TPL AMU S.p.A.: 1) prelievo e rendicontazione denaro da parcometri: € 1.500,00; 2) Controllo sosta: € 48.500,00; 3) corrispettivo servizio TPL € 352.000,00; 4) Trasporto scolastico Scuola Media Lusi: € 14.000,00; 5) Trasporti agevolati: € 13.000,00, per un totale annuo di € 429.000,00

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, *per ciò che concerne la spesa*, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti.

Analogamente, *per la parte entrata*, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio.

BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 – NOTA INTEGRATIVA

Viene prevista una notevole incremento del gettito della lotta all'evasione, sia con la conferma di un progetto con personale interno che ha consentito di ottenere un trend storico di accertamenti in media di 400.000/annui, sia con una implementazione l'avvio delle attività aggiudicate tramite gara pubblica a soggetto esterno che deve, ad un aggio contenuto, supportare l'Ente nella suddetta attività

L'affidamento è quinquennale decorrente dal 2017 ciò consente di programmare a medio/lungo termine l'attività di lotta alla evasione/elusione al fine di consolidare la base imponibile.

In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità.

Tra le spese potenziali rientrano le spese derivanti da contenzioso ed in generale quelle derivanti da rischi di restituzione somme ottenute a seguito di procedimenti giudiziari per i quali non si è ancora concluso il giudizio e il fondo spese per indennità di fine mandato.

ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (*Legge di Stabilità 2015*) originariamente prevedeva: "Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo"


Il FCDE è un accantonamento di spesa correlato e commisurato agli importi delle entrate previste che non rientrano tra quelle escludibili.

L'ammontare del fondo è determinato in considerazione: a) della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio; b) della loro natura; c) dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).



BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 – NOTA INTEGRATIVA

Il principio contabile prevede che non siano soggette a svalutazione le poste relative a: a) crediti verso altre P.a.; b) entrate assistite da fideiussione; c) entrate tributarie che, in via eccezionale, possono essere ancora accertate per cassa; d) entrate riscosse per conto di un altro ente locale; e) altre entrate secondo la valutazione motivata dell'Ente.



E' costituito allo scopo di tutelare l'ente dal rischio di utilizzare entrate non effettive, per finanziare obbligazioni passive scadute ed esigibili, e quindi finanziando il bilancio e la gestione in sostanziale situazione di disavanzo.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

È facoltà dell'ente determinare il Fede anche a un livello inferiore rispetto a quello riportato nel bilancio (singolo capitolo di entrata), anche se la quantificazione viene comunque evidenziata nel prospetto allegato al bilancio per tipologia.

L'ente locale è libero di individuare quali siano le entrate di dubbia esigibilità, in relazione alle quali quantificare il fondo, distinguendole da quelle certe, motivando la relativa scelta. Il calcolo del Fede deve essere effettuato considerando la media delle riscossioni con riferimento al quinquennio precedente, tenendo in considerazione gli esercizi chiusi al momento della predisposizione del bilancio di previsione.

La percentuale determinata in base alle regole del principio contabile si applica a tutte e tre le annualità considerate dal bilancio di previsione (per esempio nel 2018-2020).

Determinate le percentuali di non riscosso sulle singole tipologie di entrata si quantifica l'importo minimo da accantonare nel Fede.

Il fondo, comunque, deve essere monitorato nel corso dell'esercizio in base all'andamento delle entrate, almeno una volta in sede di verifica degli equilibri di bilancio.

La normativa, tuttavia, prevede un inserimento graduale del Fondo crediti dubbia esigibilità all'interno del bilancio di previsione, riconoscendo la possibilità di non accantonare integralmente nel fondo l'intero importo determinato con la media quinquennale, ma una percentuale dello stesso, peraltro recentemente così modificata dalla legge di bilancio 2018: il 1° anno (2018) una quota pari al 75%; il secondo (2019) una quota pari all'85% e il terzo anno (2020) una quota pari al 95%. I metodi di calcolo del Fede sono:

- a) media semplice: media fra totale incassato e totale accertato o media dei singoli rapporti annui;
- b) rapporto tra la somma degli incassi di ciascun anno ponderati (0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio del quinquennio di riferimento) e la sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;

BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 – NOTA INTEGRATIVA

- c) media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con questi pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e lo 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.

Si è pertanto provveduto a:

- Individuare le poste di entrata stanziata che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione.
- calcolare, per ciascun capitolo, la media semplice del rapporto tra incassi (in competenza e residui) e accertamenti degli esercizi 2012/2013/2014, mentre per il 2015/2016, seguendo una specifica indicazione IFEL, il suddetto rapporto è stato effettuato tra incassi di competenza e incassi residui anno $n + 1$ ed accertamenti di competenza.
- determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.

La dimensione del fondo è data dalla somma della componente accantonata con l'ultimo rendiconto (*avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità*) integrata da un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa (*risparmio forzoso*).

Si tratta, pertanto, di coprire con adeguate risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (*residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti*) che i nuovi crediti in corso di formazione (previsioni di entrata del nuovo bilancio).

La dimensione definitiva del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (*quota accantonata dell'avanzo*).

Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (*risparmio forzoso*).

In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (*accertamenti dell'esercizio in corso*) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

In allegato alla deliberazione di Giunta Municipale di approvazione dello schema di bilancio (Allegato C) sono evidenziate le modalità di calcolo applicate per ciascuna posta, con la quantificazione dei Fondi iscritti a Bilancio.

APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO

Nel Bilancio 2018, nelle more dell'approvazione del Rendiconto della gestione 2017 prevista per il 30/04/2018, non è stato applicato avanzo di amministrazione.

INDEBITAMENTO

Nel Bilancio pluriennale 2018/2020 non è previsto il ricorso ad indebitamento



BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 – NOTA INTEGRATIVA

ALTRI ACCANTONAMENTI

L'Ente ha previsto in sede di Bilancio di previsione 2018/2020 l'accantonamento per FCDE nei seguenti importi:

- 2018: € 584.669,23
- 2019: € 662.625,13
- 2020: € 740.581,03

Si rammenta che nel risultato di amministrazione 2016, furono effettuati i seguenti accantonamenti per un totale di € 9.503.973,35:

- Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE): € 5.765.601,56
- Fondo rischi contenzioso: € 3.252.000,00
- Fondo rischi spese legali: € 80.000,00
- Fondo rischi passività potenziali UTC: € 402.551,58
- Fondo indennità di fine mandato del Sindaco: € 3.820,11



FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile.

Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato".

L'FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (*competenza potenziata*) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine.

Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile.

Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali.

La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali

BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 – NOTA INTEGRATIVA

poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri.

L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro.

Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (*finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata*) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (*somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita*).

Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (*componente nuova del FPV/U*).

ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI

Il Comune di Ariano Irpino non ha rilasciato alcuna garanzia.

ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA

L'Ente non ha in essere stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata, avendoli definitivamente estinti nell'Agosto del 2010.

ELENCO PARTECIPAZIONI IN ENTI SOCIETA' E CONSORZI CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE

Elenco enti e organismi strumentali

Ai sensi dell'articolo 11-ter del Decreto Legislativo n° 118/2011 si definisce **ente strumentale controllato** di un ente locale, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

- a) *il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;*
- b) *il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;*
- c) *la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;*
- d) *l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;*
- e) *un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.*



BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 – NOTA INTEGRATIVA

Si definisce, *invece*, **ente strumentale partecipato** da un ente locale, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni sopra elencate nelle lettere da a) ad e).

Gli enti strumentali, controllati o partecipati, sono distinti nelle seguenti tipologie, corrispondenti alle missioni del bilancio:

- a. *servizi istituzionali, generali e di gestione;*
- b. *istruzione e diritto allo studio;*
- c. *ordine pubblico e sicurezza;*
- d. *tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali;*
- e. *politiche giovanili, sport e tempo libero;*
- f. *turismo;*
- g. *assetto del territorio ed edilizia abitativa;*
- h. *sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente;*
- i. *trasporti e diritto alla mobilità;*
- j. *soccorso civile;*
- k. *diritti sociali, politiche sociali e famiglia;*
- l. *tutela della salute;*
- m. *sviluppo economico e competitività;*
- n. *politiche per il lavoro e la formazione professionale;*
- o. *agricoltura, politiche agroalimentari e pesca;*
- p. *energia e diversificazione delle fonti energetiche;*
- q. *relazione con le altre autonomie territoriali e locali;*
- r. *relazioni internazionali.*



Elenco delle partecipazioni possedute

Ai sensi dell'art. 11-quater del Decreto Legislativo n° 118/2011 si definisce **società controllata** da un ente locale la società nella quale l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

- a. *il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;*
- b. *il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.*

I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante.

Le società controllate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.

Ai sensi dell'art. 11-quinquies del d.lgs. 118/2011, per **società partecipata** da un ente locale, si intende la società nella quale l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Le società partecipate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.

In fase di prima applicazione del d.lgs. 118/2011, con riferimento agli esercizi 2017-2019, per società partecipata da un ente locale, si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione.

Per il dettaglio vedi allegato 1) alla presente relazione.

PARTECIPAZIONI COMUNE DI ARIANO IRPINO

<i>denominazione</i>	<i>p.Iva/codice fiscale</i>	<i>tipologia (Consorzio/società)</i>	<i>capitale sociale/fondo consortile</i>	<i>capitale/fondo consortile versato dall'ente = partecipazione Ente</i>	<i>percentuale partecipazione</i>
Irpinia net scarl	02496100641	ente strumentale partecipato	1.000,00	23,40	2,34%
Alto calore servizi spa	00080810641	società partecipata	27.278.037,00	627.108,05	2,30%
A.T.O.Calore irpino	92051670641	società partecipata	775.456,91	16.165,10	2,08%
A.S.I. - Consorzio l'Area di Sviluppo	00216700641	ente strumentale partecipato	219.494,18	4.675,23	2,13%
Baronia spa	0214190645	ente strumentale partecipato	258.000,00	14.602,80	5,66%
Azienda di Mobilità Ufitana spa	02318880644	società controllata	1.067.566,00	1.067.566,00	100,00%
G.A.L. Ufita società consortile arl	01941090647	ente strumentale partecipato	143.310,00	7.650,00	5,34%
Consorzio Asmez	067881060634	ente strumentale partecipato	838.099,00	3.098,74	0,37%
Consorzio di bonifica Valle Ufita	1234567890	ente strumentale partecipato	Consorzio obbligatorio senza fondo consortile e quota di partecipazione - in assemblea un voto per partecipante		
Azienda consortile delle Polliche sociali Ambito A1 *	02706910649	ente strumentale partecipato	812.535,36	155.054,63	19,14%

* Fondo Unico d'Ambito (FUA) stimato

**TOTALE****1.895.943,95**